



Confederazione italiana agricoltori

AMMCNT - CNR - Amministrazione Cen
Tit. Cl. F.

N. 0007495

04/02/2015

ACCORDO QUADRO

TRA



Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

E

la **Confederazione Italiana Agricoltori**, (di seguito denominata CIA), CF 80213630587, con sede in Roma, via M.Fortuny, 20, rappresentata dal dott. Secondo Scanavino, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della stessa CIA,

CNR e Confederazione Italiana Agricoltori di seguito denominate anche singolarmente “la Parte e/o congiuntamente “le Parti”,

Premesso che


- a) La CIA è un'organizzazione laica e autonoma dai partiti e dai governi che opera in Italia, in Europa e a livello internazionale per il progresso dell'agricoltura. Si articola in associazioni di categoria, istituti e società che operano per la sicurezza alimentare e la salvaguardia dell'ambiente, nel campo dell'assistenza previdenziale, sociale, sanitaria, fiscale e tributaria, della consulenza tecnica, della formazione, dell'assicurazione, dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica per la tutela degli anziani, delle donne e dei giovani. Ha rappresentanti nei maggiori organismi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e provinciali. Ha una struttura nazionale e sedi regionali, provinciali e locali. È presente in tutte le regioni e le province con 417 sedi zonali permanenti, che assicurano

una presenza capillare dei propri operatori nelle maggioranza dei comuni italiani. Ha una sede di rappresentanza a Bruxelles. Sulla base delle indicazioni dello Statuto Nazionale, la CIA “promuove ed eroga, anche tramite società appositamente costituite, servizi di consulenza, assistenza, formazione, informazione e supporto all’adozione delle innovazioni per soddisfare le esigenze degli associati e delle loro aziende”.

b) Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati. In particolare, il Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del CNR di seguito denominato CNR-DiSBA è un’ unità organizzativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche il cui scopo è quello di contribuire al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, utili per lo sviluppo e la valorizzazione di un sistema agroalimentare sostenibile e innovativo.

Per perseguire i suoi obiettivi strategici:

- promuove programmi di ricerca e innovazione, tenendo presente le necessità dello sviluppo sostenibile, in quanto fattore essenziale per garantire una crescita economica compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale e il benessere dei cittadini;
- collabora con le Regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere, attraverso iniziative di ricerca congiunte, il progresso delle conoscenze, lo sviluppo, l'applicazione la diffusione di specifiche tecniche e metodologie sostenibili per lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio.



Considerato che

è interesse delle Parti sviluppare una collaborazione per azioni congiunte di ricerca, innovazione, formazione e diffusione, finalizzate alla valorizzazione e promozione del settore agroalimentare.

In particolare:



- 1) si vuole dar vita ad un programma di collaborazione per gli eventi CNR organizzati in occasione dell'Esposizione Universale di Milano del 2015.
- 2) si intende collaborare allo sviluppo di forme di collaborazione scientifica e partenariato in alcuni settori considerati prioritari per la attività istituzionale delle parti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative.

Articolo 2 Finalità

Il CNR e la CIA, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, diffusione delle conoscenze, formazione ed altre iniziative nell'ambito dei settori di interesse comune.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Articolo 3 Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- 1) la partecipazione a iniziative congiunte per la partecipazione ad eventuali progetti di ricerca nell'ambito di Horizon 2020.
- 2) la definizione e realizzazione di corsi di formazione e attività didattiche di tipo specialistico;
- 3) la individuazione di opportunità per organizzare e condurre eventi culturali miranti alla diffusione di conoscenze, dei risultati scientifici e di *best-practices* e, in generale, favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza.

Articolo 4 Impegno delle Parti

Le Parti si impegnano, inoltre, sulla base delle proprie competenze, a individuare, con Convenzioni Operative, specifici temi che concorrano al perseguimento delle finalità di cui all'art.2 e che consentano di sviluppare progetti comuni a carattere interdisciplinare indirizzati a definire e attuare un modello di valorizzazione del settore agroalimentare. Le Parti si impegnano altresì a individuare forme di finanziamento a valere su fondi resi disponibili da autorità locali, regionali, nazionali e comunitari, nonché sponsor privati, in grado di sostenere le proposte progettuali maturate nell'ambito del presente Accordo Quadro

Il presente Accordo non comporta di per sé impegni di spesa o altri costi a carico di nessuna delle Parti.

Articolo 5 Modalità operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni Operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.



Alla Convenzione Operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

Articolo 6 Comitato di gestione

Le Parti istituiscono un Comitato di gestione costituito da 2 rappresentanti per ciascun partner, cui è affidato il compito di definire temi, elaborare progetti di ricerca e innovazione e concordare programmi attuativi specifici che costituiranno oggetto delle Convenzioni operative di cui all'art. 5. Nella prima riunione del Comitato verrà definito il mandato e le modalità operative.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della Confederazione, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.


Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Articolo 7 Diritti di Proprietà Intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo Quadro ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

L'eventuale utilizzo industriale sarà riservato ai partecipanti al Programma di cui trattasi.



Articolo 8
Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di tre anni, rinnovabili previo consenso scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 9
Risoluzione e Recessione

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni Operative.

Art. 10
Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Art. 11
Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed a spese della Parte che ne faccia richiesta.



Art.12

Dichiarazioni della Parti

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma li, **04 FEB. 2015**

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente


Prof. Luigi NICOLAIS



Confederazione italiana agricoltori

Il Presidente

Dott. Secondo SCANAVINO



ACCORDO QUADRO

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

(CIA)

